via Principe amedeo,30
46100 Mantova
fax 0376 366956
www.provincia.mantova.it

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN e AIA

provincia di mantova

All. 3
verbale cds
19/06/2017
TOT. 22 pagine
(scheda + allegati)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

ALLA CONFERENZA DI SERVIZI AIA DEL 19 GIUGNO 2017

OGGETTO: Riesame con modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ex art. 29 octies del comma 4 lettera a) del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. DITTA CARTIERE VILLA LAGARINA S.p.A. (P.IVA 01936870227) Sede Legale: Via Pesenti, 1 – Comune di VILLA LAGARINA (TN) e Sede operativa: Cartiera di Mantova di Viale Poggio Reale, 9 nel Comune di Mantova - Avvio del procedimento e convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi ex art. 14 e segg. della L. 241/90 e s.m.i. ed art. 29 quater commi 5 e 6 alla parte II del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. e della Legge 241/90 e s.m.i., come modificata dal D.L.vo n.127 del 30/06/2016

COGNOME NOME: LONGFILS GIULIANO e ANNALORO MICHELE per "COMITATO CIVICO NO INCENERITORE" di Mantova

CARTA IDENTITA' N.: / /

PEC/e-mail: giuliano.longfils@gc.~~CITTÀ~~ comune.mantova.it
michele.annaloro@gc.comune.mantova.it

ESPRIMONO ~~ESPRIME~~ **LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:**

nel mantenere ferma la posizione del COMITATO CIVICO NO INCENERITORE di Mantova, contraria sia all'inceneritore che al turbogas, confermiamo tutte le osservazioni dell'Avv. Paolo Brambilla, qui accluse come All. 1 (uno). In particolare ribadiamo che, di nuovo, siamo stati esclusi (pur se semplici uditori) dalla fase II decisoria dell'odierna conferenza dei servizi avente per oggetto quanto indicato nell'All. 1 stesso.
Introduciamo, inoltre, un evento di novità che abbiamo appreso in questi giorni.

Accludiamo, al riguardo, l'All. 2 (due) che riguarda una delibera della A.G.C.M. (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), in data 22 marzo 2017, pubblicata sul Bollettino n. 12 del 3 aprile 2017 dell'Autorità medesima. In tale delibera, l'Autorità avvia un'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90 nei confronti, tra gli altri, della Soc. Pro-Gest Spa per accertare l'esistenza di due intese in violazione dell'art. 101 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione) - vedasi art. 101, anch'esso qui compiegato come All. 3 (tre).
Alleghiamo, altresì, articolo di stampa comparso sulla Gazzetta di Mantova - rubrica "Cronaca" - di giovedì 15 giugno 2017, p. 13 - (All. 4).
La mirata documentazione suddetta (dall'All. 2 all. 4) fornisce prova evidente che la Pro-gest risulta oggetto di indagine e procedura di infrazione per aver costituito due intese per condizionare i prezzi del cartone ondulato e degli imballaggi, così ostacolando la libera concorrenza a livello europeo.

Mantova, li 19 Giugno 2017

FIRMA

Vogliamo qui ricordare che la proprietà della Pro-Gest, nonché un ex dirigente della Provincia di Mantova, risultano indagati dalla Procura della Repubblica di Mantova per diverse ipotesi di p.2

reato assai inquietante[4] che il C.T.U. (Verificatore) nominato dal TAR di Brescia ha pressoché confutato in toto tutti i dati forniti dalla Pro-Gest durante le varie conferenze di servizio, tenutesi dal gennaio, al giugno 2016.

Siamo, quindi, profondamente preoccupati per l'andamento formale e sostanziale relativo all'istanza di riesame con modifica sostanziale dell'AIA della Ditta Cantiere Villa Lagarina Spa (gruppo Pro-Gest) (12.05.2017 - prott. 22739 e 22740).

Nonostante tutti i provvedimenti amministrativi, penali e dell'A.G.C.M., di cui sopra, siamo basiti di fronte all'ostinata decisione della Provincia e di altri Enti locali - leggesi, tra i primi, il Comune di Mantova - di non voler disporre la sospensione dell'attuale procedimento.

Con riserva di presentare, nello specifico, ulteriori atti formali sia in sede di TAR, che presso la Procura della Repubblica di Mantova.

Mantova, 19 giugno 2017

ipotesi di:

(1) - leggasi: * abuso d'ufficio
* falso ideologico in concorso esterno.

Le due ipotesi, di cui sopra, sono evidenziate in una lettera al Direttore della Gazzetta di Mantova, in data 20 maggio 2017, a firma di uno degli esponenti dell'esposto presso la Procura di Mantova, ossia il Sig. Sergio Ciliegi.

All. 4 (quattro): come sopra

All. 1 (uno)

BMEA

Brambilla Maestroni e Associati
Avvocati

Avv. Paola Brambilla
Avv. Angelo Maestroni
Avv. Benedetta Baracchi
Avv. Gaia Fuzier
Avv. Francesca Zamboni
Avv. Alessia Bonasio
Dott.ssa Claudia Pengue

P.zza Bertarelli, 1
20122 Milano
tel +39.02.89050500
tel +39.02.86990972
fax +39.02.86996120

Via Verdi, 3
24121 Bergamo
tel +39.035.235899
fax +39.035.4130882

segreteria@bmea.it
P.IVA 02858680164

Spett.le
Provincia di Mantova
SEDE

Osservazioni in merito all'avviso al pubblico pubblicato ex art. 29 – quater comma 3 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. relativo a istanza di riesame con modifica sostanziale dell'AIA della Ditta Cartiere Villa Lagarina S.p.A. (12.05.2017 prott. 22739 e 22740)

Si fa seguito alla pubblicazione dell'avviso in oggetto per richiedere, a nome e per conto dei signori MICHELE ANNALORO, CF. NNL MHL 59C30 C708Q, residente in Mantova, Via L. Gandolfo n. 10, nella qualità di cittadino residente a Mantova, nonché quale Consigliere Comunale del Comune di Mantova e Presidente del Comitato Civico No Inceneritore con sede a Mantova, Via L. Gandolfo n. 10, CF. 93059260203, MASSIMO ZERA, CF. ZRE MSM 62P19 H604C, residente in Mantova, Strada Mantovanella n. 38/C, nella qualità di cittadino residente a Mantova, nonché quale Consigliere Comunale del Comune di Mantova e Tesoriere del Comitato Civico No Inceneritore con sede a Mantova, Via L. Gandolfo n. 10, CF. 93059260203, GIOVANNI TOSI, CF. TSO GNN 38L01 G753G, residente in Mantova, Via P. Bentivoglio n. 16/A, nella qualità di cittadino residente a Mantova, GLORIA EMILIA TROMBINI, CF. TRM GRM 61B42 E897T, residente in Mantova, Via Gandolfo n. 10, nella qualità di cittadina residente a Mantova, MARIO LUIGI BOMPIERI, CF. BMP MLG 61C19 F205Z, residente in Mantova, Vicolo Storta n. 12, nella qualità di cittadino residente a Mantova, FIORENZO BAMBINO, CF. BMB FNZ 82S23 D643D, residente in Mantova, Via P. Bentivoglio n. 14, nella qualità di cittadino residente a Mantova, CATERINA BADALUCCO, CF. BDL CRN 60R63 E897L, residente in Mantova, Via dei Costituenti mantovani n. 4/A, nella qualità di cittadina residente a Mantova, nonché quale Consigliere Comunale del Comune di Mantova e Vice Presidente del Comitato Civico No Inceneritore con sede a Mantova, Via L. Gandolfo n. 10, CF. 93059260203, PIER LUIGI BASCHIERI, C.F. BSC PLG 77L09 E897Q, residente in Mantova, Galleria E. Ferri n. 5, nella qualità di cittadino residente a Mantova, nonché quale Consigliere Comunale del Comune di Mantova e Consigliere del Comitato Civico No Inceneritore con sede a Mantova, Via L. Gandolfo n. 10, CF. 93059260203, ADRIANA BENFATTI, CF. BNF DRN 39S70 I532L, residente in Mantova, Via P. Bentivoglio n. 16/A, nella qualità di cittadina residente a Mantova, AUSILIA ELIA, C.F. LEI SLA 77E61 F158N, residente in Mantova, Viale Indipendenza n. 14A, nella qualità di cittadina residente a Mantova, GIULIANO LONGFILS, C.F. LNG GLN 43B12 E897S, residente in Mantova, Piazza Sordello n. 24, nella qualità di cittadino residente a Mantova, nonché quale Consigliere Comunale del Comune di Mantova e Segretario del Comitato Civico No

Inceneritore con sede a Mantova, Via L. Gandolfo n. 10, C.F. 93059260203, ROSOLINO PORRETTA, C.F. PRR RLN 85C29 I534R, residente in Mantova, Via G. Giolitti n. 4, nella qualità di cittadino residente a Mantova, GIOVANNA SEQUINO, CF. SQN GNN 83D55 F839A, residente in Mantova, Via P. Bentivoglio n. 14, nella qualità di cittadina residente a Mantova, RITA MARIA SPASARI, CF. SPS RMR 84E66 G273N, residente in Mantova, Via G. Giolitti n. 4, nella qualità di cittadina residente a Mantova, già ricorrenti avanti al TAR Brescia (ricorso 1177/16) avverso l'AIA AD n. 1321 del 25/08/2016 e AD n. 1602 del 13/10/2016, con gli Avv. Paola Brambilla (pec *paola.brambilla@bergamo.pecavvocati.it* - C.F. BRM PLA 67T 56A 794P) con studio in Bergamo, Via Verdi n. 3, e l'Avv. Tommaso Tonelli (pec: *avvtommasotonelli@ordineavvocativrpec.it)*

1) la partecipazione al procedimento, attraverso la presenza di un osservante o di un referente tecnico o legale, che si riservano di nominare, perché assista anche alle conferenze di servizi che verranno svolta; in particolare si chiede che detta partecipazione sia assicurata in senso sostanziale e non formale, mediante possibilità di assistere, anche senza diritto di parola, a tutte le sedute istruttorie e decisorie, come del resto da tempo anche Regione Lombardia assicura alla cittadinanza e ai portatori di interesse. Con riserva di ricorrere sul punto in caso di diniego, in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento finale favorevole.

2) l'avvio della procedura di VIA, necessaria in quanto trattasi di modifica sostanziale che va ad assommarsi ad altre precedenti modifiche sostanziali (le ultime nel 2016) relativamente alle quali si è omessa la doverosa e partecipata procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, come pure si è omessa la corretta applicazione della rigorosa normativa di derivazione comunitaria che già in passato imponeva l'assoggettamento a VIA ed AIA dell'inceneritore esistente. Tali doglianze sono state sollevate nel ricorso pendente, in cui si è evidenziata la frammentazione artificiosa dei procedimenti di valutazione e autorizzazione, e dei relativi impatti, in violazione delle norme comunitarie e nazionali del settore. Nell'ambito dei giudizi pendenti, invero, tale problematica pare aver colto nel segno in quanto le indicazioni rese dal Collegio al verificatore incaricato di vagliare tecnicamente le censure mosse ai provvedimenti provinciali, chiarisce come si tratti e si debba trattare di un unico impianto. Si fa istanza dunque perché si disponga la pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi dell'art. 23 e 24 del D. lgs. 152/06 con sospensione del procedimento di AIA sino all'esito delle procedure di VIA.

3) la presentazione della relazione di riferimento, necessaria in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che quanto all'AIA ha introdotto l'obbligo, all'art. 29-ter (comma 1, lett. m), di presentare, nell'ambito dell'istanza di A.I.A., per le attività che comportano "l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, appunto una relazione di riferimento, nel rispetto delle modalità dettate dalla D.G.R. del 18 aprile 2016, n. 5065.

4) la sospensione del procedimento, con provvedimento soprassessorio, nell'attesa del pronunciamento del TAR atteso in relazione all'udienza di merito del 21.06.2017, in osservanza ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, essendo evidente l'inutilità di un'azione istruttoria, per quanto lacunosa e in violazione delle norme comunitarie in tema di VIA, condotta su un procedimento di secondo grado rispetto a un provvedimento impugnato e relativamente al quale la verificazione d'ufficio disposta dai giudici amministrativi, evidenzia la carenza di VIA e i presupposti già per l'annullamento giudiziale dell'AIA rilasciata illegittimamente.

Con riserva di ulteriori osservazioni nel corso del procedimento, qualora non sospeso.

Distinti saluti

Avv. Paola Brambilla

All.2 (due)

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. L'Autorità, ha ricevuto alcune segnalazioni volte denunciare una presunta intesa tra i produttori di cartone ondulato (di seguito anche ondulatori) con riferimento a prezzi e modalità di vendita praticate agli scatolifici "puri"[1] nel mercato italiano, nonché una presunta collusione riguardante la produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato (scatole).

2. Entrambe le intese consisterebbero nella fissazione di prezzi e ripartizione della clientela tra i maggiori produttori di cartone ondulato in Italia, integrati

[1] Per scatolifici puri si intendono le imprese di produzione di imballaggi in cartone ondulato non facenti parte di gruppi integrati verticalmente nella produzione dello stesso cartone ondulato.

anche nella fase a valle della produzione di imballaggi.

3. In particolare, le evidenze in atti indicano che i produttori di cartone ondulato, in Italia, con rare eccezioni, applicano, tutti, un Listino Prezzi risalente al 2004 (di seguito, Listino 2004, Listino toscano o Listino GIFCO). Il Listino 2004 costituirebbe un riferimento comune, non soltanto e principalmente con riguardo alla commisurazione economica del prezzo corrispondente alle diverse categorie di prodotto in esso ricomprese, ma anche ai fini dell'individuazione delle tipologie di cartone ondulato disponibili per gli scatolifici puri, in tal modo pregiudicando la possibilità di questi ultimi di acquistare tipologie più moderne e tecnicamente avanzate di cartone ondulato, in quanto non presenti in tale listino. Tali differenti prodotti sarebbero, invece, disponibili agli scatolifici verticalmente integrati con le imprese di produzione del cartone ondulato.

II. LE PARTI

4. Pro-Gest S.p.A. (di seguito anche Progest) è la società a cui fa capo il gruppo omonimo, di proprietà della famiglia Zago, *leader* nazionale nella produzione di carta, nonché integrato verticalmente nella produzione di cartone ondulato e imballaggi. Progest controlla, direttamente e indirettamente, numerose società attive nella produzione cartone ondulato e di imballaggi in cartone ondulato, tra cui: Trevikart S.r.l.; Ondulato Trevigiano S.r.l.; Bergapack S.r.l.. Progest controlla, inoltre, la società Plurionda S.p.A. attiva nella produzione e lavorazione di cartone ondulato. Il gruppo dispone di vari siti produttivi in diverse regioni italiane, a seguito delle numerose acquisizioni realizzate a partire dagli anni '70. Nel 2015 il fatturato consolidato a livello nazionale del gruppo Progest è stato pari a circa 450 milioni di euro.

5. Cartonstrong Italia S.r.l. (di seguito anche Cartonstrong) è una società controllata al 100% da Progest, attiva nella produzione e vendita di cartone ondulato. Nel 2016 ha incorporato Ondulati Maranello S.p.A. Nel 2015 il fatturato di Cartonstrong è stato pari a oltre 90 milioni di euro.

6. DS Smith Holding Italia S.p.A. (di seguito anche DS Smith) è la società *holding* a capo delle attività italiane del gruppo multinazionale nazionale – facente capo alla DS Smith Plc – quotata alla borsa di Londra – attivo in 36

Paesi nella produzione di carta, cartone ondulato e imballaggi in cartone ondulato. DS Smith controlla DS Smith Packaging Italia S.p.A..

7. DS Smith Packaging Italia S.p.A. (di seguito, DS Smith Packaging) è la società del gruppo multinazionale DS Smith a cui fanno capo gran parte delle attività industriali nel mercato italiano. L'ultimo bilancio di DS Smith Packaging – chiuso il 30 aprile 2016 – riporta un fatturato in Italia pari a circa 446 milioni di euro.

8. Toscana Ondulati S.p.A. (di seguito anche Toscana Ondulati) è una società attiva nella produzione di cartone ondulato, appartenente al gruppo multinazionale DS Smith, controllata indirettamente da una *holding* lussemburghese. Nel 2015 il fatturato della società è stato pari a circa 88 milioni di euro.

9. International Paper Italia S.r.l. (di seguito anche International Paper) è una società attiva nella produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone, il cui capitale è interamente detenuto dalla *holding* di diritto spagnolo I.P. Container Holding S.L.. International Paper opera in Italia attraverso una serie di stabilimenti diffusi sull'intero territorio nazionale. Nel 2015 il fatturato della società a livello nazionale è stato pari a circa 260 milioni di euro.

10. Ondulati Nordest S.p.A. (di seguito anche Ondulati Nordest) è una società attiva prevalentemente nella produzione di cartone ondulato, il cui capitale è interamente detenuto da persone fisiche. Nel 2015 il fatturato della società a livello nazionale è stato pari a circa 51 milioni di euro.

11. Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. (di seguito anche Ondulati Friuli) è una società attiva nella produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone con una prevalenza per quest'ultima attività, il cui capitale è interamente detenuto da persone fisiche. Nel 2015 il fatturato della società a livello nazionale è stato pari a circa 50 milioni di euro.

12. Sada Partecipazioni S.r.l. è la società holding dell'omonimo gruppo attivo nella produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone. Nel 2015 il fatturato complessivo delle società appartenenti al gruppo Sada a livello nazionale è stato pari a circa 91 milioni di euro.

13. Antonio Sada & Figli S.p.A. (di seguito anche Antonio Sada) è una società del gruppo Sada attiva nella produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone ondulato.

14. Sada Packaging S.r.l. (di seguito anche Sada Packaging) è una società del gruppo Sada attiva nella produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone ondulato.

15. Smurfit Kappa Holdings Italia S.p.A. (di seguito anche SKH) è la *holding* a capo dell'omonimo gruppo attivo nella produzione di carta, cartone ondulato e imballaggi in cartone ondulato. SKH appartiene al gruppo multinazionale facente capo a Smurfit Kappa Group Plc (con sede in Irlanda). Nel 2015, il fatturato consolidato del gruppo Smurfit Kappa in Italia è stato pari a circa 647 milioni di euro.

16. Smurfit Kappa Italia S.p.A. (di seguito anche SKI) è la società del gruppo multinazionale Smurfit Kappa a cui fanno capo le attività industriali nel mercato italiano. SKI detiene, a sua volta, una partecipazione di maggioranza nella società Fustelpack S.p.A. prevalentemente attiva nella produzione di imballaggi. Nel 2015 il fatturato della società a livello nazionale è stato pari a circa 552 milioni di euro.

17. Innova Group S.p.A. (già IBO Ondulati S.r.l., di seguito anche Innova) è la nuova denominazione della società a cui fa capo l'insieme degli stabilimenti di IBO Ondulati. Nel 2015 il fatturato realizzato da Innova a livello nazionale è stato pari a circa 44 milioni di euro.

18. La Veggia S.r.l. è la società holding del gruppo societario con sede a Castellarano (RE) attivo nella produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone. Nel 2015 il fatturato complessivo delle società operative del gruppo Laveggia a livello nazionale è stato pari a circa 50 milioni di euro.

19. Laveggia S.r.l. (di seguito anche Laveggia) è la società del gruppo Laveggia a cui fanno capo le attività di produzione di cartone ondulato e imballaggi. Il capitale di Laveggia è interamente detenuto da La Veggia S.r.l.

20. Scatolificio La Veggia S.p.A. (di seguito anche Scatolificio La Veggia) è una società del gruppo Laveggia il cui capitale è interamente detenuto da Laveggia.

21. Imballaggi Piemontesi S.r.l. (di seguito anche Imballaggi Piemontesi) è una società attiva nella produzione di cartone ondulato e imballaggi in cartone. Nel 2015 il fatturato della società a livello nazionale è stato pari a circa 52 milioni di euro.

22. Il Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato (di seguito anche GIFCO), ovvero l'associazione di categoria dei produttori di cartone ondulato all'interno di Assografici (Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici). L'Associazione raggruppa 74 stabilimenti che coprono il 90% dell'intera produzione nazionale di cartone ondulato. Aderiscono inoltre al GIFCO, circa 400 scatolifici, in qualità di soci trasformatori.

III. FATTO

23. Dalle evidenze agli atti emerge che, nella commercializzazione di cartone ondulato in Italia, vi sarebbe una diffusa applicazione di un listino comune, indicato sia come Listino toscano, sia come Listino GIFCO, sia come Listino 2004 poiché da tale data non ulteriormente aggiornato, che costituirebbe il riferimento per l'individuazione tanto del prezzo, quanto delle tipologie di cartone ondulato venduto dagli ondulatori agli scatolifici "puri". Tale Listino è composto: *i)* da una matrice dei prezzi (euro/1000mq) per le più comuni tipologie di carta da copertina[2], secondo la grammatura (grammi/mq) e il diverso titolo; *ii)* da una matrice dei prezzi della carta ondulata (cosiddetta *fluting*), secondo il tipo di carta e la grammatura; *iii)* da una matrice dei prezzi delle carte semichimiche; *iv)* e, infine, dai costi di trasformazione di cartoni con onda semplice o doppia, secondo i diversi spessori.

24. Ai prezzi risultanti dall'applicazione del Listino 2004, gli ondulatori applicherebbero poi agli scatolifici "puri" sconti specifici individuati per tipologia di onda (semplice o multipla)[3], comunicati generalmente per le vie brevi. In pratica, ai fini della scontistica da applicare sul prezzo uniforme di

[2] Con le iniziali K (Kraft avana, carta composta prevalentemente da fibre vergini di cellulosa), L (Liner avana, carta composta prevalentemente da fibre riciclate), T (Test avana), C (Camoscio avana), KB (Kraft bianco, carta composta prevalentemente da fibre vergini di cellulosa sbiancate), LB (Liner bianco), TB (Test bianco), BP (Bianco patinato) e KBV (Kraft bianco vegetale), sono indicate le diverse carte destinate alla produzione di cartone ondulato.

[3] Per tipologia di ondulazione (tre tipologie di sconto ovverosia "onda singola", "onda doppia BC" e "onda doppia EB") e declinati a seconda della grammatura del cartone ondulato ("leggero" e "pesante").

listino, gli scatolifici "puri" sarebbero suddivisi in diverse categorie, a seconda del proprio volume di acquisti di cartone ondulato, in valore assoluto, al metro quadrato[4].

Quindi, il prezzo del cartone ondulato applicato dagli ondulatori agli scatolifici si otterrebbe incrementando i prezzi della particolare composizione del cartone ondulato richiesto, così come deducibili dal Listino 2004, dei costi per la peculiare attività di trasformazione, del pari computati secondo il Listino 2004, e sottraendo uno sconto basato sulla tipologia di scatolificio. Lo sconto sarebbe applicato uniformemente da tutti gli ondulatori alla medesima categoria di scatolifici con il risultato che il prezzo finale offerto agli scatolifici da fornitori diversi sarebbe il medesimo.

25. Inoltre, vi sono evidenze del fatto che, almeno a partire dal 2012, gli aumenti di prezzo – consistenti in riduzioni degli sconti – sono stati applicati parallelamente ed uniformemente da vari ondulatori, spesso senza un diretto collegamento con le variazioni del prezzo della materia prima cartacea[5].

26. Oltre a subire il sopra descritto andamento degli sconti, gli scatolifici "puri" sarebbero anche soggetti all'applicazione costante di un prezzo commisurato alla metratura del cartone ondulato acquistato, secondo una grammatura (peso in grammi per metro quadrato) del pari indicata nel Listino 2004; nei fatti, l'evoluzione tecnologica nei processi produttivi ha comportato, nel tempo, una riduzione della grammatura media della carta pari al 7% circa dal 2002 al 2015[6]. Di conseguenza, gli scatolifici "puri" pagherebbero, per il cartone acquistato, un prezzo almeno indirettamente riconducibile ad un peso teorico del prodotto richiesto non più corrispondente al peso effettivo delle varie tipologie di carta. Tali modalità di fissazione del prezzo non si applicherebbero alle vendite intra gruppo di cartone ondulato all'interno dei gruppi verticalmente integrati, pertanto le limitazioni subite dagli scatolifici "puri" non sarebbero parimenti riscontrate dagli scatolifici appartenenti a tali gruppi.

27. Dalla documentazione emerge, infine, la difficoltà da parte degli scatolifici "puri" di ottenere tipologie di cartone ondulato diverse da quelle previste nel Listino 2004. In tal senso, le evidenze prodotte testimoniano che

---

[4] Esistono, a quanto consta, almeno cinque fasce, identificate in considerazione dei volumi di cartone ondulato acquistato. Si distingue, dunque, tra Scatolifici "puri" piccoli, medio-piccoli, medi, medio-grandi e grandi. A titolo esemplificativo, la scontistica applicata allo Scatolificio puro medio sarà identica a quella praticata a uno Scatolificio puro avente medesime caratteristiche in termini di volume annuo di cartone ondulato acquistato e quindi appartenente alla stessa categoria (i.e. Scatolifici "puri" medi).

[5] Tali aumenti, intervenuti almeno un paio di volte l'anno, vengono poi parzialmente riassorbiti nel corso dei mesi successivi, per effetto di un incremento degli sconti sugli ordini seguenti.

[6] Secondo quanto riportato nelle presentazioni di fonte GIFCO (www.gifco.org).

gli ondulatori tendono a ricondurre alle categorie presenti nel suddetto Listino le richieste di ogni altro tipo di cartone ondulato provenienti dagli scatolifici, precisando di essere in grado di fornire esclusivamente tali tipologie. Una simile situazione non si verificherebbe nei riguardi degli scatolifici verticalmente integrati nella produzione di cartone ondulato per i quali il Listino 2004 non troverebbe applicazione e la fornitura di cartone ondulato non subirebbe le medesime limitazioni di gamma.

28. In conclusione, quindi, vi sono evidenze documentali a supporto del fatto che le società del gruppo multinazionale SK, Progest, Cartonstrong, le società del gruppo multinazionale DS Smith, le società del gruppo Laveggia, Innova, Imballaggi Piemontesi, Ondulati Nordest e Ondulati Friuli hanno, in più occasioni, avrebbero applicato contestualmente identici *prezzi effettivi* (grazie all'applicazione di identici sconti "personalizzati") a partire dai prezzi del Listino 2004. Le stesse società, per diversi anni, avrebbero applicato aumenti paralleli dei prezzi effettivi (attraverso la riduzione contestuale degli sconti); continuato ad applicare un prezzo commisurato alla grammatura della carta come indicata nel Listino 2004, pur essendo la stessa diminuita nel corso del tempo; nonché, infine, limitato artificiosamente le tipologie di cartone ondulato fornite (sulla base di quelle indicate nel Listino 2004).

29. Vi sono, altresì, evidenze del fatto che le imprese verticalmente integrate: - le società del gruppo SK, le società del gruppo Progest, le società del gruppo DS Smith, le società del gruppo Laveggia, Ondulati Nordest, Ondulati Friuli, International Paper e le società del gruppo Sada - abbiano coordinato le proprie politiche commerciali relative alla vendita degli imballaggi prodotti con cartone ondulato, quantomeno a partire dal 2015 e, almeno otto incontri abbiano avuto luogo fino al 2016 con la partecipazione della maggior parte delle società sopra indicate.

30. È stata altresì fornita evidenza del fatto che in seno all'associazione dei produttori di cartone ondulato GIFCO, vi siano ricorrenti e sistematici scambi informativi su dati sensibili tra le imprese di produzione di cartone ondulato, integrate a valle nella produzione e vendita di imballaggi. I dati scambiati includerebbero quantomeno i volumi di cartone ondulato e di imballaggi (detti "fogli" e "casse") ripartiti per stabilimento produttivo che vengono distribuiti in forma disaggregata su base semestrale, e in forma aggregata per macro-aree su base mensile.

IV. VALUTAZIONI

A. I mercati merceologici e geografici rilevanti

31. Secondo consolidata giurisprudenza, nell'ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa, in quanto sono l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa stessa a circoscrivere il mercato su cui l'illecito è commesso: la definizione dell'ambito merceologico e territoriale in cui si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale è, infatti, funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito stesso[7].

I mercati della produzione e vendita di cartone ondulato e di imballaggi da esso derivati: ambito merceologico e geografico

32. Dal punto di vista merceologico, i mercati interessati dalle condotte delle Parti coincidono con quello della produzione e vendita di cartone ondulato e con quello della produzione e vendita di imballaggi realizzati in cartone ondulato.

33. Nel mercato italiano della produzione e vendita di cartone ondulato sono presenti, in maniera preponderante, imprese verticalmente integrate anche nella produzione a valle di imballaggi (ondulatori verticalmente integrati).

34. L'offerta di cartone ondulato e di imballaggi in Italia è per lo più concentrata in un limitato numero di imprese. Sulla base dei dati raccolti ed elaborati dall'associazione di produttori GIFCO (Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato), oltre il 70% della produzione nazionale di cartone ondulato è riconducibile ai primi 4 gruppi del mercato (Progest, DS Smith, Smurfit Kappa e Laveggia); per quanto riguarda la produzione di imballaggi oltre il 70% della produzione è rappresentata dai primi 5 gruppi del mercato, ovvero DS Smith, Smurfit Kappa, International Paper, Progest e Laveggia.

35. La domanda di cartone ondulato è principalmente individuabile nei produttori di imballaggi (scatolifici), sia verticalmente integrati, sia "puri" (ossia non integrati nella fase di produzione di cartone ondulato).

36. Dal punto di vista geografico, le evidenze in atti indicano come ambito di commercializzazione sia del cartone ondulato, sia degli imballaggi un bacino macro-regionale, che orientativamente corrisponde a circa 200/250 km dallo

[7] Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n.740, Consip pulizie nelle scuole, nonché Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 13 giugno 2014, n. 3032, Gare campane.

stabilimento di produzione[8]. Tuttavia, la sovrapposizione dei bacini produttivi, data anche dalla dimensione nazionale delle imprese interessate, nonché l'uniformità delle condotte segnalate su tutto il territorio italiano, militano nel senso di individuare un mercato geografico la cui dimensione può estendersi fino all'intero territorio nazionale.

Caratteristiche e valore dei mercati rilevanti interessati

37. Il processo produttivo del cartone ondulato e derivati si divide in due fasi. La prima fase consiste nella cosiddetta "ondulazione", ovvero un processo di trasformazione della carta[9] attraverso il quale gli ondulatori ottengono cartone ondulato di vari tipi, differenziati tra loro in considerazione della tipologia di "copertine"[10] e dal numero di "onde"[11].

38. Il cartone ondulato è normalmente prodotto utilizzando 2 copertine, una interna e una esterna, che contengono almeno una carta ondulata tra di esse (c.d. "onda"), oppure una coppia di onde o, anche, una tripla onda[12]. I cartoni in tripla onda si prestano per utilizzi specifici dato che presentano massime caratteristiche di resistenza e rigidità[13].

39. In una seconda fase, i fogli di cartone ondulato vengono trasformati (*i.e.* stampati fino a sette colori, tagliati, fustellati ed incollati) dagli scatolifici e diventano scatole e imballaggi atti alla protezione, alla presentazione e al trasporto delle merci e degli alimenti.

40. Nel 2015, a livello nazionale, gli ondulatori hanno prodotto circa 6

---

[8] Tale dato risulta coerente con i precedenti comunitari che fanno riferimento a 300/400 km dal sito produttivo per l'ampiezza del bacino di vendita sia del cartone ondulato, sia degli imballaggi in cartone ondulato. Cfr. Commissione europea, COMP/M.6512 - DS SMITH/ SCA PACKAGING, decisione del 25 maggio 2012 (punti 153 e ss.) e COMP/M.7558 - DS SMITH/ DUROPACK, decisione del 21 maggio 2015 (punto 12 e ss.).

[9] La carta viene a sua volta prodotta dalle cartiere, utilizzando cellulosa pura o macero di carta o il mix di entrambi, e venduta in bobine.

[10] Per "copertina" si intende una carta dalla qualità variabile, ottenuta da fibre vergini al 100%, oppure da carta riciclata al 100% oppure da un mix di entrambe, eventualmente sottoposta a un trattamento chimico per renderla bianca e stampabile.

[11] Per "onda" si intende una carta dalla qualità variabile, ottenuta da fibre vergini al 100%, oppure da carta riciclata al 100% oppure da un mix di entrambe. Essa viene dapprima ondulata grazie al passaggio sopra un cilindro ondulatore preriscaldato e, in seguito, accoppiata a una o due copertine, a seconda del tipo di cartone ondulato che si deve produrre, attraverso l'utilizzo di colla o amido di origine parzialmente vegetale.

[12] Tra le onde singole troviamo: Onda K, altezza minima 5,0 mm; Onda A, altezza minima 4,5 mm; Onda B, altezza minima 2,5 mm; Onda C, altezza minima 3,5 mm; Onda E, altezza minima 1,2 mm; Onda F, altezza minima 0,8 mm. Le più utilizzate sono le onde B, C ed E. Le combinazioni di doppia onda danno origine a cartoni come: Onda BA, altezza minima 7,0 mm; Onda BC, altezza minima 6,0 mm; Onda EB, altezza minima 3,7 mm. Onda FE, altezza minima 2,3 mm.

[13] Esiste anche l'onda nuda, un cartone nel quale manca la copertina esterna e in cui l'ondulazione rimane scoperta; solitamente questo tipo di cartone viene utilizzato nel settore cartotecnico, accoppiato con una carta patinata.

miliardi di metri quadri di cartone ondulato, a fronte di circa 4,5 miliardi di euro di fatturato, generato dalla vendita degli imballaggi sul mercato finale. Degli oltre 6 miliardi di metri quadri di cartone ondulato trasformati in imballaggi, oltre 3 miliardi sono stati trasformati da scatolifici verticalmente integrati e circa 2,4 miliardi da scatolifici "puri".
A livello europeo, il valore del mercato degli imballaggi in cartone ondulato corrisponde a circa 20 miliardi di euro. In questo mercato, l'Italia risulta il secondo produttore europeo dopo la Germania.
La produzione di cartone ondulato ha registrato negli ultimi anni un andamento fortemente positivo, pur a fronte della difficile congiuntura economica che ha caratterizzato il periodo. Ciò appare riconducibile alla sempre maggiore diffusione del commercio *online* ed al sempre più ampio impiego di tali imballaggi nel settore alimentare.

B. Il coordinamento delle politiche commerciali nei mercati del cartone ondulato e degli imballaggi

41. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non può escludersi l'esistenza di due intese tra i principali produttori nazionali di cartone ondulato e di imballaggi in cartone ondulato, aventi ad oggetto il coordinamento delle condizioni commerciali nei mercati della vendita di cartone ondulato e della vendita di imballaggi, con particolare riferimento alla determinazione uniforme dei relativi prezzi di vendita, del livello degli sconti, nonché alla ripartizione della clientela. Tali intese avrebbero avuto caratteristiche simili in entrambi i mercati merceologici interessati. Il monitoraggio degli accordi sarebbe stato possibile, in maniera sistematica, anche grazie alle informazioni ricevute dall'associazione di categoria (GIFCO) con periodicità mensile (aggregate per macro-aree) e con periodicità semestrale (disaggregate per singolo impianto), in entrambi i casi sia per il cartone ondulato, sia per gli imballaggi, tanto in superficie (mq), quanto in peso (tonn.).
42. Per quanto riguarda le condizioni di vendita del cartone ondulato, dalle evidenze in atti sembra verosimile che, almeno a partire dal 2004, le Parti abbiano costantemente fatto riferimento a un medesimo listino (cosiddetto Listino toscano o Listino GIFCO o Listino 2004, in quanto non più aggiornato a partire da tale data). Le evidenze mostrano, altresì, che, quantomeno a partire dal 2012, le Parti abbiano concordato parallelamente e contestualmente l'entità degli sconti praticati sui prezzi del Listino, spesso

~~senza alcun riferimento alla modifica delle quotazioni della carta, principale~~ *input* di produzione del cartone ondulato. Vi sono evidenze di incontri tra le Parti in cui sono stati concordati "sconti" (sul Listino 2004) da praticare ad un elenco di clienti, con la precisazione della data di decorrenza nell'applicazione del "nuovo" sconto. Tali condotte, peraltro, avrebbero consentito alle Parti di definire congiuntamente il principale elemento di costo (il prezzo del cartone ondulato) degli scatolifici "puri" con cui si trovano a concorrere nel mercato a valle della produzione e vendita di imballaggi.

43. Inoltre, le Parti sembrano aver anche limitato le tipologie di cartone ondulato offerte agli scatolifici "puri" a quelle previste nel medesimo Listino 2004, privandoli di tipologie più innovative e tecnologicamente avanzate, espressamente richieste da alcuni importanti clienti. Questa situazione non si sarebbe verificata nei rapporti commerciali tra ondulatori e scatolifici verticalmente integrati nel medesimo gruppo societario cui né il Listino 2004, né le limitazioni di gamma di prodotti troverebbero applicazione.

Gli scatolifici verticalmente integrati, quindi, si sarebbero trovati avvantaggiati dalla condotta tenuta dalle Parti nel mercato a monte della vendita di cartone ondulato agli scatolifici "puri".

44. Con riguardo al mercato della commercializzazione di imballaggi, la documentazione agli atti fornisce indizi dell'esistenza di incontri tra le società del gruppo SK, le società del gruppo Progest, le società del gruppo DS Smith, le società del gruppo Laveggia, Ondulati Nordest, Ondulati Friuli, International Paper e le società del gruppo Sada, di concertazione riguardo ai prezzi da praticare ai clienti finali e alla ripartizione della clientela. Tali incontri avrebbero avuto luogo, quantomeno, nel periodo 2015-2016.

45. La documentazione agli atti, infine, testimonia l'esistenza di uno scambio di informazioni commerciali sensibili tra le imprese Parti e l'associazione di categoria (GIFCO) avente ad oggetto quantomeno i dati di produzione misurati in tonnellate e metri quadri suddivisi per stabilimento e per foglio (cartone ondulato) e casse (imballaggi), distribuiti con cadenza mensile in forma aggregata su base macro-regionale e, con cadenza semestrale, in forma disaggregata (per stabilimento produttivo). Tali informazioni, alla luce delle evidenze agli atti, risulterebbero funzionali a consentire il controllo reciproco delle intese raggiunte dalle Parti in entrambi i mercati rilevanti.

46. Le evidenze agli atti consentono, quindi, di ipotizzare l'esistenza di una concertazione orizzontale tra le seguenti società concorrenti: le società del gruppo multinazionale SK, Progest, Cartonstrong, le società del gruppo

multinazionale DS Smith, le società del gruppo Laveggia, Innova, Imballaggi Piemontesi, Ondulati Nordest e Ondulati Friuli, volta a limitare il confronto competitivo tra le stesse nel mercato della vendita di cartone ondulato e a ridurre la capacità competitiva dei propri concorrenti non integrati, limitando artificiosamente la gamma dei prodotti forniti, in violazione dell'articolo 101 del TFUE.

47. Parimenti, le evidenze agli atti consentono di ipotizzare l'esistenza di una concertazione orizzontale tra le seguenti società concorrenti: le società del gruppo SK, le società del gruppo Progest, le società del gruppo DS Smith, le società del gruppo Laveggia, Ondulati Nordest, Ondulati Friuli, International Paper e le società del gruppo Sada volta a limitare il confronto competitivo tra le stesse nel mercato della vendita di imballaggi realizzati in cartone ondulato, in violazione dell'articolo 101 del TFUE.

48. Infine, è agli atti uno scambio di informazioni tra le Parti, tramite un ruolo attivo svolto dall'Associazione GIFCO, di carattere pervasivo e sistematico, funzionale a facilitare il mantenimento dell'equilibrio collusivo rispettivamente raggiunto con le due intese sopra descritte in quanto idoneo a favorire e semplificare il reciproco controllo delle descritte condotte anti-competitive delle Parti, rispettivamente nel mercato della vendita di cartone ondulato e in quello della vendita di imballaggi.

C. L'applicabilità del diritto europeo

49. In base alle evidenze in atti, appare che le presunte intese fra le Parti abbiano insistito sull'intero territorio nazionale o comunque su una porzione significativa dello stesso, che costituisce, in entrambi i casi, una parte rilevante del mercato interno. Le presunte intese avrebbero quindi l'effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l'integrazione economica e determinando un pregiudizio al commercio tra Stati membri che giustifica la contestazione della violazione dell'articolo 101 TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte sono suscettibili di costituire due autonome violazioni dell'articolo 101 del TFUE. In particolare, nel mercato della commercializzazione di cartone ondulato per quanto riguarda le società del gruppo multinazionale SK, Progest, Cartonstrong, le società del gruppo multinazionale DS Smith, le società del gruppo Laveggia, Innova, Imballaggi Piemontesi, Ondulati Nordest e

~~Ondulati Friuli, nonché l'associazione di categoria GIFCO; nel mercato della~~ commercializzazione di imballaggi, per quanto riguarda, le società del gruppo multinazionale SK, le società del gruppo Progest, le società del gruppo multinazionale DS Smith, le società del gruppo Laveggia, Ondulati Nordest, Ondulati Friuli, International Paper e le società del gruppo Sada nonché l'associazione di categoria GIFCO;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società: Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., DS Smith Holding Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Sada Partecipazioni S.r.l., Antonio Sada & Figli S.p.A., Sada Packaging S.r.l., Smurfit Kappa Holdings Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group S.p.A., La Veggia S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio La Veggia S.p.A., Imballaggi Piemontesi S.r.l. e del Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato (GIFCO), per accertare l'esistenza di due intese in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base, Direzione Generale Concorrenza, di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Vittoria Tesei;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base, Direzione Generale Concorrenza, di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persone da essi delegate;

~~c) che il procedimento deve concludersi entro il 31 maggio 2018.~~

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

All. 3 (tre)

TITOLO VII

NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPO 1

REGOLE DI CONCORRENZA

SEZIONE 1

REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 101

(ex articolo 81 del TCE)

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

All. 4 (quattro)

«La Pro-Gest fa cartello» Il garante apre l'istruttoria

Nel mirino la proprietaria della cartiera di Mantova e altre 17 imprese del settore L'accusa è di aver condizionato i prezzi del cartone ondulato e degli imballaggi

di Sandro Mortari

Un «cartello» per condizionare i prezzi del cartone ondulato e degli imballaggi, ostacolando la libera concorrenza a livello europeo. È l'accusa che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha formulato nei confronti di Pro-Gest e di altre 17 aziende italiane e straniere del settore, oltre che del Gruppo italiano fabbricanti cartone ondulato, l'associazione di categoria dei produttori di cartone ondulato all'interno di Assografici. Al «cartello» viene imputata la violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quello che vieta accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno. L'Agicom ha aperto l'istruttoria e fissato in 60 giorni dalla notifica (il provvedimento è stato pubblicato sul sito dell'Autorità il 3 aprile scorso) il termine concesso alle aziende per chiedere di essere sentite. Il procedimento dovrà concludersi entro il 31 maggio dell'anno

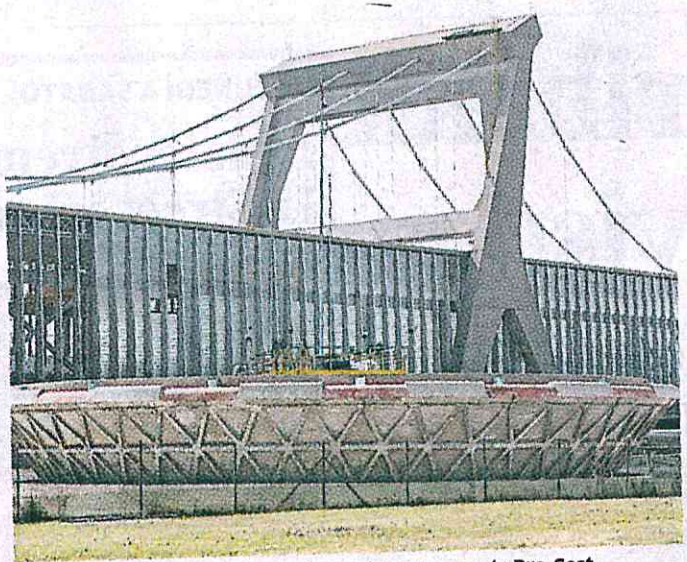

L'ex cartiera Burgo, ora di proprietà del gruppo veneto Pro-Gest

te colpevoli, rischiano una forte multa. Per ora siamo nella fase del processo, con l'Agicom che in 14 pagine ha formulato il suo capo d'imputazione ricco, peraltro, di riscontri. Per una condanna o un'archiviazione (e stabilire se ci sia stato o meno abuso di rà attendere le conclusioni.

Pro-Gest (proprietaria della cartiera di Mantova e al centro di polemiche circa il rinnovo dell'Aia ex Burgo), con le società controllate, figura in entrambe le intese finite sotto indagine: in quella che ha per oggetto la commercializzazione del cartone ondulato (con il gruppo multinazionale Sk, Cartonstrong, le società del gruppo multinazionale Ds Smith, le società del gruppo Laveggia, Innova, Imballaggi piemontesi, Ondulati nordest e Ondulati Friuili, nonchè l'associazione di categoria Gifco) e quella che riguarda la commercializzazione degli imballaggi (con le società della Sk, della Ds Smith, della Laveggia e della Sada, Ondulati nordest, Ondulati Friuli, International paper, nonchè il Gifco). Per l'Agicom, «non può escludersi l'esistenza di due intese tra i principali produttori nazionali di cartone ondulato e di imballaggi» in grado di determinare sia i prezzi di vendita che il livello di sconti, «nonchè la ripartizione della clientela». In pratica, almeno dal 2012 queste imprese (Pro-Gest, Ds Smith, Smurfit kappa e Laveggia controllano oltre il 70% della produzione nazionale di cartone ondulato) avrebbero fatto riferimento ad un medesimo listino di prezzi, concordando sconti personalizzati da praticare ad un preciso elenco di clienti suddivisi in base al volume di acquisti, da cui escludere gli scatolifici che erano fuori dall'intesa, senza tener conto delle quotazioni della carta. Non solo. Sul fronte degli imballaggi, avrebbero anche limitato la gamma di cartone ondulato, offerta agli altri scatolifici, a quella prevista nel medesimo listino, «privandoli di tipologie più innovative e avanzate». L'Agicom fornisce anche atti su 8 incontri che si sarebbero tenuti tra le imprese del cartello per concordare sconti sul listino prezzi e dividersi la clientela. Il tutto, osserva il garante, grazie ad uno scambio di «informazioni commerciali sensibili tra le imprese e l'associazione di categoria».

CENTRODESTRA E 5 STELLE

«Vicenda inquietante, si sospenda tutto»

Parla di «quadro assai inquietante, che si aggiunge alla vicenda inceneritore e turbogas» il Comitato civico No inceneritore, commentando l'apertura dell'istruttoria su Pro-Gest e le altre da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In un comunicato Giuliano Longfils e Pier Luigi Baschieri di Forza Italia, Michele Annaloro dei Cinque Stelle e Massimo Zera della Lega, anime del comitato, sono duri nei confronti dei proprietari della cartiera di Mantova: «È incredibile - si legge - che i signori Zago abbiano affermato che, senza inceneritore, la cartiera sarebbe stata svalutata, andando fuori mercato, quando secondo l'Autorità, Zago e le altre società avrebbero concordato di fissare i prezzi e ripartirsi la clientela. Alla faccia della salute dei cittadini di Mantova e della libera concorrenza; il tutto - è la conclusione - di fronte ad un Comune di Mantova assolutamente latitante». Secondo il Comitato, i fatti in cui risulterebbe coinvolta la Pro-Gest sono grossi, tanto che arrivano anche i commenti dei singoli componenti. Longfils: «L'istruttoria dell'Autorità garante si basa su fatti evidenti e conclamati che descrivono uno spettacolo inquietante in un determinato settore. Perciò, fino a quando c'è in ballo questa vicenda bisognerebbe sospendere tutto il procedimento autorizzativo». Annaloro: «Come possiamo iniziare un dialogo con l'azienda, per cercare un punto d'incontro tra l'esigenza di sostenibilità ambientale e l'esigenza di aprire la cartiera? Abbiamo di fronte un'impresa che risulta indagata dal Garante perché è solo preoccupata di capitalizzare il profitto, caricando i costi sulla salute dei cittadini anzichè sul prodotto».